

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 12/11/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 06/06/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 05/08/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente in data 31/10/2024 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 totali.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 864,00 in applicazione del criterio pro-rata, di cui €

324,00 a titolo di “Spese di Istruttoria” ed € 540,00 a titolo di “Commissioni di Intermediazione Creditizia”.

In via subordinata, il ricorrente per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, ha domandato l’applicazione del criterio pro rata, per commissioni e/o costi ritenuti up front una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

In ogni caso, ha richiesto il rimborso dell’importo di € 149,02 addebitato a titolo di “Commissioni di Estinzione”, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, la rifusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa ed il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo e la rifusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l’intermediario ha eccepito l’assenza di obblighi restitutori in conformità agli artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento in ragione della natura up front delle spese di istruttoria e delle spese di intermediazione. Inoltre, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione delle somme versate dal ricorrente a titolo di “spese di intermediazione”.

Ha, poi, dato atto di aver rimborsato in conteggio estintivo la somma di € 3.097,89 a titolo di “abbuono interessi per anticipata estinzione”.

Ha richiamato, inoltre, la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9.2.2023 che, per quanto riguardante il credito immobiliare ai consumatori, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*.

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, l’accertamento della propria carenza di legittimazione passiva quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall’art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall’art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-*bis*”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l’orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Preliminarmente, in ordine alla implicita eccezione di carenza di legittimazione rispetto alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, la stessa appare infondata poiché - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Nel merito si evidenzia che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di 4 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio risulta un abbuono di € 3.097,89 per interessi non maturati, nonché l'addebito della somma di € 149,02 a titolo di estinzione anticipata.

L'intermediario ha altresì prodotto copia della quietanza finale per l'estinzione del prestito recante stessa decorrenza del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti soltanto copia parziale del contratto, sottoscritto in data 5/08/2020. Il SECCI riporta un TAN del 6,43%.

Si rappresenta che le commissioni contrattuali, sulla base dell'orientamento di codesto Collegio, sono classificate come segue

- Spese di Istruttoria: *Up front*
- Commissioni di Intermediazione Creditizia: *Up front*

Nelle spese di istruttoria, la voce "archiviazione documenti" – considerata indice della natura *recurring* della commissione secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi – è temporalmente limitata alla sola fase preliminare del rapporto (cfr. incipit della descrizione della clausola).

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6.43%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39.15%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (al netto degli oneri erariali)				540.00	Upfront	39.15%	211.42	0.00	211.42
Commissione di Intermediazione Creditizia				900.00	Upfront	39.15%	352.36	0.00	352.36
Totale				1,440.00					563.78

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 563,78) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 864,00) in quanto quest'ultima ha chiesto il rimborso degli oneri secondo il *pro rata temporis*.

Quanto, poi, alla domanda di restituzione delle "*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza*", la stessa non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente.

In ordine, poi, alla domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata, il contratto disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010 e, per quanto qui di interesse, comunque non modificato dalla legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

La parte ricorrente ha argomentato genericamente la domanda di rimborso della penale di estinzione, affermando che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)";

Sulla questione è intervenuto il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, che ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione.

Il Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell'"importo rimborsato in anticipo" di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF.

L'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo nel conteggio estintivo ammonta ad € 149,02 pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione; in tale direzione, tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia, l'importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00, ciò che legittimerebbe l'addebito dell'indennizzo in esame (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021).

Tale eccezione, poi, non appare fondata poiché è ben noto che secondo la giurisprudenza dell'Arbitro spetta alla ricorrente, che nella specie non ha fornito al riguardo alcun elemento, allegare le ragioni per cui la commissione sarebbe priva di ragionevole giustificazione nel momento in cui essa corrisponde alla previsione legale in ordine all'equo indennizzo, entro i limiti dell'1% o dello 0,5% dell'importo residuo dovuto in relazione alla durata residua ultrannuale o infrannuale.

Da respingersi, infine, è anche la domanda di rifusione delle spese per la difesa tecnica, considerata la serialità della controversia.

P.Q.M.



Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 564,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA